

QUADERNO “FOCUS IVA 2026”

Evoluzione continua della normativa e Dichiarazione IVA annuale

Raccolta slides del Webinar

CON RENATO PORTALE

COMMISSIONE IMPOSTE INDIRETTE – COMMISSIONE
DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE,
INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE IN COLLABORAZIONE
CON LEFEBVRE GIUFFRÈ

CLAUDIA CONTESSA
Delegata del Consiglio

ALBERTO PERANI
Coordinatore Commissione Diritto Tributario
Comunitario e Internazionale

PIERLUIGI RIVA
Coordinatore Commissione Imposte Indirette



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Via Marsala 17 – 25122 Brescia
Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876
C.F.-P.IVA 02953440985

commercialisti.brescia.it



FOCUS IVA 2026

Evoluzione continua della normativa e Dichiarazione IVA annuale

- ☐ Dal **633 & 331** al **Testo Unico IVA** # un "ponte" lungo un anno
- ☐ **Terzo settore**
- ☐ **POS** e registratori telematici
- ☐ **Legge di Bilancio**
- ☐ **Dichiarazione IVA 2026**
- ☐ Giurisprudenza recente
- ☐ **Novità transfrontaliera per piccole imprese, territorialità**
- ☐ **Provvedimenti e prassi di fine anno**
- ☐ Progetto **ViDa**
- ☐ **Risposte ai Quesiti**

dal DPR 633 e DL 331 al Testo Unico IVA
"ponte" lungo un anno

Programmati 9 Testi Unici

- 1) **Imposta di registro e altri tributi indiretti** (*)
- 2) **Tributi erariali minori** (*)
- 3) **Sanzioni tributarie amministrative e penali** (*)
- 4) **Giustizia tributaria** (*)
- 5) **Versamenti e riscossione** (*)
- 6) **Iva** (**)
- 7) **Imposte sui redditi** esame preliminare approvato dal CdM di ieri 18 febbraio 2026
- 8) **Adempimenti e accertamento**
- 9) **Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori**

(*) già approvati al 2025 con Decreti Legislativi pubblicati in G.U. # rinvio della entrata in vigore al 1° gennaio 2027 (Decreto milleproroghe 2026)

(**) in GU del 30 gennaio 2026

Testo unico IVA D.Lgs n. 10 del 19 gennaio 2026

□ segue struttura (**titoli**) e in parte l'ordine (**capi**) della Direttiva IVA n. 2006/112 che ha «rifuso» la Sesta direttiva n. 388/77 🙌😊🙌

□ ha solo **natura compilativa** e mancano le necessarie **modifiche di armonizzazione** alle disposizioni della Direttiva IVA 🙄

□ "fusione" DPR n. 633/72 + DL n. 331/93 + varie **norme primarie** "fuori sacco" (i.e. «regime del margine» # DL n. 41/95) inserite come «**nuovi articoli**» ovvero "**nuovi commi**" nei **vari articoli**

□ **ATTENZIONE: non inserita la normativa secondaria/regolamentare** che resta ancora in essere in via autonoma (i.e. DPR n.441/97 «Presunzioni di cessione e di acquisti» # DM 13 dicembre 1979 «Iva di gruppo» # tutti i DM previsti dall'articolo 73/633 con «Modalità e temini speciali» come "**prezzo da determinare**" # "**imballaggi e recipienti**" # "**Banche**" # "**Somministrazione acqua e gas**" # "**Assicurazioni**") 🙄

□ stralciati gli articoli da 51 a 66-bis riguardanti l'**accertamento** in quanto inseriti nel **TU accertamento** # comune a più imposte

Testo unico IVA

D.Lgs n. 10 del 19 gennaio 2026

- ❑ altri provvedimenti «fuori sacco» (i.e. «donazioni opere librerie») confluiranno nel **TU agevolazioni tributarie**
- ❑ **mantenute** le disposizioni in materia di **fatturazione # registrazione delle operazioni # liquidazione del tributo # rimborsi** 🙌🙌
- ❑ ricalca (solo) in parte la **Direttiva IVA 2006/112/CE** composta da **414 Articoli** (originali in numerazione cardinale 1,2,3 ecc.) e suddivisa in Titoli # Capi # Sezioni # e Sottosezioni
- ❑ è ordinato in **171 Articoli** in numerazione cardinale (1,2,3 ecc.) rubricati in **18 Titoli** # tutti suddivisi in uno o più **Capi**
- ❑ la nascita del Testo Unico non consente il numero cardinale **integrato con l'avverbio latino (bis, ter, quater ecc.)** ma solo l'utilizzo della numerazione progressiva secondo la serie naturale dei numeri cardinali
- ❑ gli (ex) articoli del DPR 633/72 sono stati **rinumerati** e integrati con il DL 331/93 nei 171 articoli
- ❑ non è escluso che nel **corso del 2026** vengano inseriti nuovi articoli con avverbio latino # bis, ter, quater ecc.

Testo unico IVA – struttura (1)

Titolo I- Oggetto e ambito di applicazione

Capo I- Disposizioni generali (articolo 1 TU): EX 1 DPR 633/72+37 DL 331/93

Titolo II- ambito territoriale di applicazione

Capo I – Definizioni (articolo 2 TU): EX 7 DPR 633/72

Titolo III- Soggetti passivi

Capo I -Esercizio di imprese, arti e professioni (articoli 3-4 TU): EX 4 DPR 633/72+ art. 36 comma 19-bis DL 331/93 +5 DPR 633/72

Titolo IV- Operazioni imponibili

Capo I – Cessioni di beni (articoli 5-7 TU): EX 2 e 2-bis DPR 633/72 +38-bis DL 331/93

Capo II- Acquisti intraunionali di beni (articoli 8-9 TU): EX 38 e 38-ter DL 331/93

Capo III - Prestazioni di servizi (articolo 10 TU): EX 3 DPR 633/72 e leggi collegate

Capo IV - Importazioni (articolo 11 TU): EX 67 DPR 633/72

Capo V -Buono corrispettivo (articoli 12-14 TU): EX 6bis-quater DPR 633/72

Titolo V- Luogo delle operazioni imponibili

Capo I - cessioni di beni (articolo 15 TU): EX 7-bis DPR 633/72

Capo II - Operazioni intraunionali (articolo 16 TU): EX 40 DL 331/93

Capo III- Prestazioni di servizi (articoli 17-23 TU): EX 7 ter-octies DPR 633/72 e leggi collegate

Titolo VI- Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta

Capo I - cessioni di beni e prestazioni di servizi (articoli 24-25 TU): EX 6 DPR 633/72 e leggi collegate

Capo II- cessioni e acquisti intraunionali (articolo 26 TU): EX 39 DL 331/93

SCHEMA TESTO UNICO IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Atto del Governo n. 283 approvato dalla Camera dei Deputati con parere favorevole del 30 settembre 2025 V Commissione Bilancio e Tesoro e con parere favorevole con osservazioni del 8 ottobre 2025 VI Commissione Finanze. In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo l'emanazione del D.LGS. ETS e della Legge di Bilancio 2026.

TITOLO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Operazioni imponibili.

(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 37 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al presente testo unico.

TITOLO II

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

CAPO I - Definizioni

Art. 2 - Territorialità dell'imposta - Definizioni.

(articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Agli effetti del presente testo unico:
 - a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;

Testo Unico IVA

TAVOLA DI CONCORDANZA D.P.R. 633/72 E D.L. 331/93 CON TU IVA

D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 633	TU IVA (e altri TU)
1	1
2	5+ TU agevolazioni
2-bis	7
3	10+ TU agevolazioni
4	3+ TU agevolazioni
5	4
6	24+25
6-bis-quater	12+13+14
7	2
7-bis	15
7-ter	17
7-quarter	18
7-quinquies	19
7-sexies	20+21
7-septies	22
7-octies	23
8	45+46+47
8-bis	48+ TU agevolazioni
9	49
10	37+38+ TU agevolazioni

Testo Unico IVA

TAVOLA DI CONCORDANZA TU IVA - D.P.R. 633/72 E D.L. 391/93 CON DIRETTIVA IVA 2006/112

Titolo	Capo	Articoli TU IVA	D.P.R. n. 633 DL n. 331	Direttiva 2006/112 articoli
Titolo I - Oggetto e ambito di applicazione	Capo I - Disposizioni generali	Art. 1	art. 1/633 + 37/331	1-4
Titolo II - Ambito territoriale di applicazione	Capo I - Definizioni	Art. 2	art. 7/633	5-8
Titolo III - Soggetti passivi	Capo I - Esercizio di imprese, arti e professioni	Artt. 3-4	art. 4/633 + art. 36, c. 19-bis/331 + 5/633	9-10+12-13
Titolo IV - Operazioni imponibili	Capo I - Cessioni di beni	Artt. 5-7	art. 2 e 2-bis/633 + 38-bis DL 331/331	14-19
	Capo II - Acquisti intraunionali di beni	Artt. 8-9	art. 38 e 38-ter DL 331/331	20-23
	Capo III - Prestazioni di servizi	Art. 10	art. 3/633	24-29
	Capo IV - Importazioni	Art. 11	art. 67/633	30
	Capo V - Buono corrispettivo	Artt. 12-14	art. 6-bis-quater/633	30bis e ter
Titolo V - Luogo delle operazioni imponibili	Capo I - Cessioni di beni	Art. 15	art. 7-bis/633	31-39
	Capo II - Operazioni intraunionali	Art. 16	art. 40 DL 331/331	40-42
	Capo III - Prestazioni di servizi	Artt. 17-23	art. 7 ter-octies/633	43-61
Titolo VI - Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta	Capo I - Cessioni di beni e prestazioni di servizi	Artt. 24-25	art. 6/633	62-67
	Capo II - Cessioni e acquisti intraunionali	Art. 26	art. 39 DL 331/331	68-71
Titolo VII - Base imponibile	Capo I - Disposizioni generali	Artt. 27-31	art. 11/12/13/14/15/633	72-82
	Capo II - Acquisti intraunionali di beni	Art. 32	art. 43/331	83-84
	Capo III - Importazioni	Art. 33	art. 69/633	85-92
Titolo VIII - Aliquote	Capo I - Aliquote dell'imposta	Artt. 34-36	art. 16/633 + art. 43, c. 5/331	93-129bis

Contributo CNDCEC VS Risultati

Documento 11 novembre 2025

- ❑ **ricondere nel TU IVA** obblighi di: i) fatturazione – ii) registrazione – iii) liquidazione – iv) dichiarazione periodica dati - v) dichiarazione annuale – vi) inizio # variazione # cessazione
 - **ACCOLTO**
- ❑ **riaccorpate:** i) esportatore abituale - ii) rimborsi IVA a soggetti nazionali o esteri
 - **ACCOLTO**
- ❑ **inserire** in uno specifico articolo o tavola: tutti i DM e DPR «regolamentari» emessi e tuttora vigenti ma non inseriti nei Testi Unici (ad. Esempio «biglietti trasporto urbano»)
 - **NON ACCOLTO**
- ❑ **introdurre** tavole di **raffronto con DPR 633 e Direttiva IVA 2006/112/CE**
 - **NON ACCOLTO**

Codice del Diritto Tributario (29/08/2029)

TITOLO PRIMO - PARTE GENERALE

CAPO I - Disposizioni generali

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

DIVIETO DI ANALOGIA – NE BIS IN IDEM

RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE

CAPO II – OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

FATTURAZIONE ELETTRONICA – CORRISPETTIVI TELEMATICI – OBBLIGHI GENERALI – LIQUIDAZIONE

VERSAMENTI – RISCOSSIONE

SANZIONI – CONTENZIOSO



TITOLO SECONDO- TESTI UNICI E DISCIPLINA SOSTANZIALE DELL'IMPOSIZIONE

TESTO UNICO IVA

.....

.....

Terzo settore e IVA

D.Lgs. N. 186 del 4 dicembre 2025
in GU n. 288 del 12 dicembre 2025 vigente al 13
dicembre 2025

Terzo settore e IVA

❑ **Rinviato al 1° gennaio 2036** le disposizioni contenute nel DL 146/2021 per chiudere procedura infrazione UE e che prevedono il passaggio **dall'esclusione (art. 4)** dell'IVA **all'esenzione (art.10)**

❑ **Estensa alle imprese sociali** costituite secondo il libro V, titolo V, del **codice civile** (società) l'aliquota IVA del 5% per le prestazioni **socio-sanitarie**, assistenziali, educative ecc. rese in favore dei soggetti bisognosi di «**assistenza e sicurezza sociale**» indicati nel numero 27-ter) dell'articolo 10

Novità terzo settore **1° gennaio 2026**

❑ Entra in vigore il **regime forfettario** previsto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 117 del 2017 per le attività commerciali svolte dalle **Organizzazioni di volontariato (ODV)** e **Associazioni di promozione sociale (APS)** che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati a periodo, non superiori a **85.000 euro**

✓ la soglia prevista a 130.000 euro dal 2024 # ora è stata allineata al forfettario «nazionale»

❑ gli enti che optano per il regime forfettario **non possono più beneficiare del regime speciale previsto dalla legge n. 398/1991** - che rimarrà **accessibile solo alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS**

❑ **ONLUS (Ex)**

✓ tempo fino al **31 marzo 2026** per presentare la domanda di iscrizione al **RUNTS** (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

Legge n. 199 del 30/12/2025 (legge di bilancio 2026)

Legge di Bilancio 2026

□ Locazioni brevi

- dal 2026 al superamento di **due immobili locati** a breve termine (quindi dal terzo immobile) scatta l'attività commerciale con la necessità di **aprire la partita IVA**
 - ✓ nell'anno in cui avviene il superamento come si gestiscono le precedenti locazioni relative ai due immobili locati ?
 - ✓ l'opzione per il regime forfetario (< **85.000 euro di ricavi**) prevede l'emissione delle fatture in regime di franchigia IVA senza addebito di IVA e con il divieto però di detrarre l'IVA sugli acquisti. Al superamento della soglia va verificato # in base alla normativa regionale ove è ubicato l'immobile # se la locazione breve considerata «locazione turistica» con aliquota IVA al 10% ovvero locazione esente ex art. 10 comma 1 n. 8

□ Compensazioni

- esclusa compensazione imposte per i contribuenti con **iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 50.000 euro** (abbassato il limite precedente che era pari a 100.000 euro)

□ Contributo 2 euro piccole importazioni

- introdotto per tutte le importazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 un contributo pari a 2 euro per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea di **valore dichiarato non superiore a 150 euro**
- Tale contributo diventa esigibile all'atto dell'importazione definitiva delle spedizioni interessate (B2B, B2C, C2C), il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana

Legge di Bilancio 2026

□ Permute e base imponibile (art. 13 comma 2 lett. d):

- la base imponibile determinata "dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato **dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni**" (in precedenza dal **valore normale**)
- **la modifica si applica alle operazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della norma e sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati prima**

□ Rimborso IVA viaggiatori non residenti nella UE (art. 38-quater)

- Con Provvedimento delle Entrate e delle Dogane da adottare entro **fine aprile 2026** saranno **semplificate** le richieste di rimborso dell'IVA # con **processo di validazione unico per tutte le fatture emesse al medesimo cessionario**
 - ✓ elevato alla **fine del sesto mese successivo alla vendita** (ex-quattro) termine per ottenere il **visto doganale** rappresentato da un codice alfanumerico generato da OTELLO 2.0
 - ✓ elevato alla **fine del sesto mese successivo alla vendita** (ex-quattro) il termine per **regolarizzare la cessione** a norma dell'articolo 26 con il versamento dell'imposta entro i successivi trenta giorni # in assenza del codice alfanumerico

Legge di Bilancio 2026

□ **Articolo 54-bis.1 # Liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse (1)**

- L'Agenzia **entro il 31 dicembre del settimo anno successivo** può **procedere alla liquidazione dell'imposta** anche avvalendosi di procedure automatizzate # sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute + dei corrispettivi telematici trasmessi + dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
- (i) **non si tiene conto del credito** risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente (ii) dall'imposta dovuta sono **scomputati solo i versamenti effettuati**
- si considera omessa anche la dichiarazione presentata **senza i quadri dichiarativi necessari** per la liquidazione dell'imposta dovuta

Novità Dichiarazione IVA 2026

Provvedimento n. 51732 del 15 gennaio 2026

Novità Dichiarazione IVA 2026

Queste le novità per il modello IVA 2026 riferito al 2025

- ❑ nel **quadro VA il rigo 15** è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle **società non operative** per le quali non occorre più riportare i dettagli sui periodi d'imposta in cui si è verificata tale situazione
- ❑ nei **quadri VE e VJ** sono collocate le prestazioni di servizi rese a **imprese di trasporto**, movimentazione merci e logistica, per le quali è stata esercitata l'opzione di pagamento dell'imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore
- ❑ nel **quadro VX** è stato **eliminato il riquadro dedicato all'attestazione delle società e degli enti operativi**
- ❑ nel **quadro VS del prospetto IVA 26/PR** il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative

Novità Dichiarazione IVA 2026

- ❑ nel **quadro VW** è stato, conseguentemente, **soppresso il rigo che consentiva di escludere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti da società di comodo**
- ❑ modificato il **prospetto D**, nell'Appendice alla compilazione del modello, in quanto il D.Lgs. 186/2025 ha abrogato il comma 3 dell'art. 19-bis2 senza cambiare il sistema. La "rettifica per mutamenti nel regime fiscale" è stata quindi riservata solo ai soggetti in regime forfetario
- ❑ modificate le istruzioni alla compilazione del **rigo VX4, codice 4**, dal momento che il rimborso per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili può essere richiesto anche per la realizzazione di **opere su beni di terzi**

Sentenze Tribunale UE fatture «a cavallo» d'anno

Sentenza Tribunale UE [causa T-689/24 dell'11 febbraio 2026](#)

L'articolo 167, l'articolo 168, lettera a), e l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE nonché i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che:

*essi **ostano** a una normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo **non può esercitare il diritto alla detrazione** dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui **soddisfaceva le condizioni sostanziali** per beneficiare di tale diritto, **se nel corso di detto periodo tale soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente**, e ciò anche **qualora l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione in parola.***

Detrazione IVA per le fatture d'acquisto a «cavallo d'anno» giurisprudenza comunitaria

Il diritto di detrazione deve essere esercitato con riferimento al periodo (i.e. «anno») d'imposta nel corso del quale

- i) l'IVA è diventata esigibile (condizione **sostanziale**)
- ii) il soggetto passivo è in possesso della fattura (condizione **formale**)

Corte di giustizia UE, causa C-152/02, Terra Baubedarf-Handel

Il diritto di detrazione può essere esercitato nel **periodo** (i.e. «anno») d'imposta in cui la **condizione sostanziale si è verificata**

- anche se il soggetto passivo è venuto in **possesso della fattura nell'anno successivo** entro il termine di presentazione della dichiarazione

Tribunale UE, 11 febbraio 2026, causa T-689/24

Detrazione IVA per le fatture d'acquisto a «cavallo d'anno» norme e prassi nazionale

Non può essere operata la detrazione nella liquidazione dell'ultimo mese del (2025) relativamente agli acquisti il cui momento di effettuazione si è verificato nel mese di dicembre (2025) se la fattura è ricevuta e registrata dal cessionario/committente entro il 15 gennaio (2026)

*Art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998 - **Circolare 1/E/2018, § 1.4***

In relazione ai beni/servizi acquistati o importati, per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione **può essere esercitato**, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta

Legge 111/2023 art. 7, co. 1, lett. d), n.3 legge delega «revisione dell'IVA»
(non ancora emanato)

Dogane & IVA

Pacchi doganali per importazioni minime – in GU UE la decorrenza 1° luglio 2026 del dazio di 3 euro su valore non superiore a 150 Regolamento Ue n. 382 dell'11 febbraio 2026

- ❑ Abolita, dal prossimo 1° luglio 2026, la franchigia dai dazi all'importazione per le spedizioni di merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro, inviate da un Paese terzo direttamente a una persona che si trova nell'Unione
- ❑ Dalla stessa data del 1° luglio 2026 e fino al 1° luglio 2028, per tali spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si applica un dazio doganale di 3 euro per articolo, se:
 - ✓ l'importazione è esente dall'IVA in quanto dichiarata nell'ambito del regime IOSS
 - ✓ le merci sono contenute in spedizioni postali
- ❑ La misura unionale andrà coordinata con quanto previsto in Italia in quanto la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto per tutte le importazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 un contributo pari a 2 euro per le spedizioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro

Ultime sentenze Corte di giustizia UE & CEDU

Operazioni triangolari prima del 2020 con frode fiscale – Catena di fornitura tra quattro operatori identificati in tre Stati membri diversi

Tribunale UE, T-646/24, 3 dicembre 2025

- ❖ il fatto che i beni ceduti nell'ambito di un'operazione triangolare non siano **fisicamente trasportati** a destinazione della persona **per la quale è effettuata la cessione successiva**, bensì **a destinazione del suo cliente**, al quale essa li rivende e che è identificato ai fini IVA nello stesso Stato membro del rivenditore, **non osta** a che la condizione di **semplificazione** possa considerarsi soddisfatta
- ❖ spetta alle autorità e ai giudici dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con cui l'acquirente soggetto passivo ha effettuato un acquisto intracomunitario di beni, negare a tale acquirente il beneficio del regime previsto dagli articoli 42 e 141 della direttiva, ove sia dimostrato che detto acquirente **sapeva o avrebbe dovuto sapere** che, con l'operazione invocata per giustificare l'applicazione di tale regime, **partecipava a una frode** riguardante l'IVA commessa nell'ambito di una catena di cessioni

Sentenza Corte Europea Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2026

Cause *FERRIERI E BONASSISA* contro Italia
(Ricorsi n. 40607/19 e 34583/20)

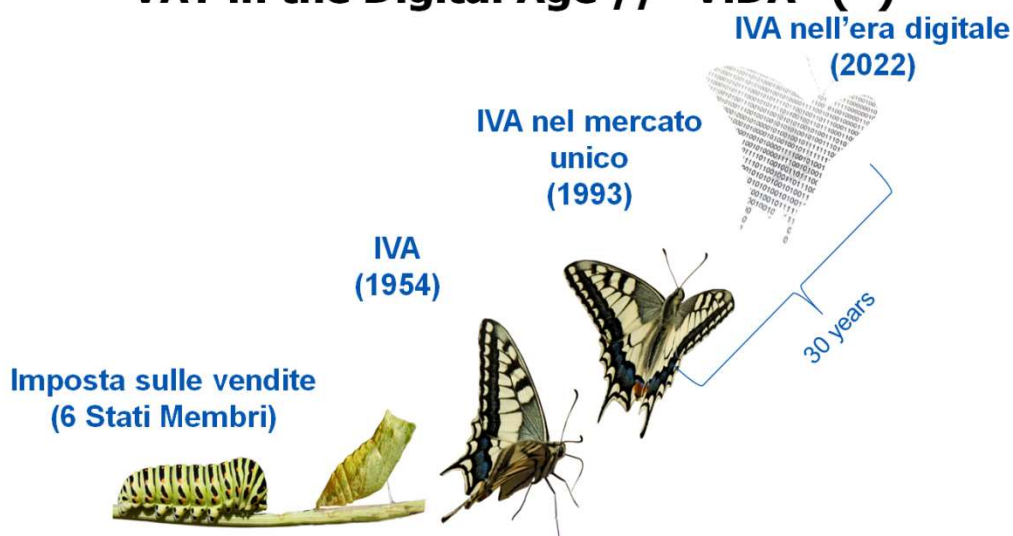
In tema di **indagini bancarie** (art. 51, comma 2, n. 7 DPR 633/72 e art. 32, comma 1, n. 7 del DPR 600/73) la normativa italiana è contraria all'articolo 8 della Convenzione CEDU violando i diritti sulla vita privata dei cittadini in quanto l'accesso e l'esame dei dati bancari comprese le informazioni sui conti bancari # la cronologia delle transazioni # e altre operazioni finanziarie correlate o riconducibili agli stessi da parte dell'Amministrazione finanziaria a fini di verifica fiscale # **non soddisfano i requisiti di «qualità del diritto»**

Ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione CEDU lo Stato italiano **deve allineare la propria legislazione e prassi alle conclusioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (CeDU)** istituita dall'articolo 19 della Convenzione # essendo necessarie norme specifiche nel diritto interno, che **indichino le circostanze e le condizioni** in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad avere accesso ai dati bancari dei contribuenti, che prevedano un efficace controllo giurisdizionale o indipendente e che tengano conto del contesto della cooperazione internazionale tra autorità fiscali

Corte di Giustizia UE
numero sentenze emesse nell'anno
cause **aperte** da decidere

Futuro

L'IVA nell'era digitale
VAT in the Digital Age // "ViDA" (*)



*Immagine della Commissione UE

CALENDARIO ViDa

1° gennaio 2027 # 1) aggiornamento regole sul **commercio elettronico** - **2)** OSS anche per forniture di **elettricità, gas e riscaldamento**

1° luglio 2028 # 1) Registrazione unica IVA per tutti gli Stati – **2)** OSS anche a tutte le **forniture B2C + trasferimenti di stock + reverse charge obbligatorio** – **3) fornitore presunto** attuazione volontaria per piattaforme di **locazioni brevi** concesse da «**privati**» (*) + **trasporto persone**



1° gennaio 2030 # applicazione **obbligatoria** del **fornitore presunto** per piattaforme di **locazioni brevi** da «**privati**» + **trasporto persone**

(*) T-393/25 e T-394/25 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: - **A)** annullare l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE; - **B)** annullare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, per quanto riguarda le norme IVA inserendo un comma ai sensi del quale **i servizi di locazione di alloggi a breve termine hanno una funzione analoga a quella del settore alberghiero**; — **C)** annullare l'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/518, dell'11 marzo 2025, ...**D)** -condannare il Consiglio a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente.

CALENDARIO ViDa

1° luglio 2030 # 1) obbligato **fatturazione elettronica** per le **transazioni B2B all'interno dell'UE** e per le transazioni soggette a **reverse charge obbligatorio** (**sostituzione degli Intrastat**) - **2)** **armonizzazione UE modelli fatturazione elettronica nazionali** (ad eccezione di quelli esistenti prima del 2024 – i.e. ITALIA)

1° gennaio 2035 # **armonizzazione UE modelli di fatturazione elettronica nazionali esistenti prima del 2024** per tutti anche l'Italia (**sostituzione degli Intrastat** transazioni B2B all'interno della UE)

Risposte ai quesiti

1) Un soggetto passivo IVA italiano, committente, invia materie prime di sua proprietà direttamente dall'Italia alla Slovenia, ad un soggetto passivo sloveno, affinché effettui una lavorazione sui beni inviati (conto lavorazione). I beni lavorati rientrano in Italia ma vengono inviati ad un soggetto diverso dal committente, vale a dire direttamente al cliente italiano del committente. Dal tenore letterale dell'art. 38 comma 5 DL 331/93 il quale cita testualmente, "Non costituiscono acquisti intracomunitari l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali [...], se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza", sembra che i beni lavorati debbano essere spediti nello Stato di provenienza al committente. Nella fattispecie qui sottoposta, i beni rientrano in Italia (nello Stato di provenienza) ma non al committente, in quanto anziché transitare inutilmente presso il magazzino del committente vengono trasportati direttamente presso il cliente del committente sempre stabilito in Italia. E' comunque corretto considerare la lavorazione da parte del soggetto sloveno come prestazione di servizi di cui all'articolo 7-ter da integrare con IVA in Italia e non acquisto intracomunitario di beni?

Il committente italiano infine fatturerà con IVA esposta la cessione dei beni lavorati al suo cliente finale italiano.

Risposta:

La questione specifica è complessa e offre possibilità diverse con più soluzioni. Essa, tuttavia, non è mai stata specificatamente trattata internamente né da una Circolare di rilevanza generale (CM n. 13 del 23 febbraio 1994 e CM n. 145 del 10 giugno 1998) né in alcuna Risoluzione o Risposta ad interpello della Agenzia delle Entrate.

Dalla giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione non figurano interpretazioni in ordine al caso proposto.

Sarebbe interessante sentire l'Agenzia delle entrate per ottenere un documento che la ponga al riparo da ogni contestazione.

Tenga presente che la questione coinvolge due Paesi UE (Italia e Slovenia), che nel caso specifico va valutata la "prevalenza" del materiale impiegato in Slovenia per la lavorazione e che vanno coordinate le regole Intrastat a seconda delle scelte da seguire.

2)Permute: la nuova formulazione dell'art. 11 impone l'utilizzo del costo quale corrispettivo dei beni oggetto di permuta. In ipotesi il valore di "contratto" sia superiore a quello di costo (vd. il caso tipico area contro immobile edificando) l'eccedenza non fatturata è da considerarsi fuori campo e quindi non soggetta ad alcuna imposizione indiretta?

Risposta:

Corretto. Poiché l'imponibile IVA è ora limitato ai costi, l'eventuale differenza tra il valore di contratto e il costo non viene fatturata ai fini IVA.

3) Pro rata art 19-bis 2 1° e 2° comma: nei due commi si dettano i principi per il calcolo della rettifica in sede di prima utilizzazione di beni, servizi e beni ammortizzabili; tutti i costi (essenzialmente servizi) che ai sensi dei principi contabili vengono contabilizzati fra i "beni immateriali" , quindi esulano dai costi a conto economico o dai beni ammortizzabili, sono soggetti al medesimo principio?

Risposta:

Va distinta la disciplina iva da quella delle imposte dirette e dei principi contabili. I costi per servizi che ai fini contabili sono immobilizzazioni immateriali, per l'IVA restano generalmente servizi. Pertanto, essi ricadono sotto la disciplina del comma 1 dell'articolo 19-bis con riferimento alla rettifica della detrazione.

4) Detrazione imposta acquisto immobili abitativi: sulla stampa specializzata e nella giurisprudenza della Suprema Corte (vedi per tutte Cass. 31511/2025) stanno emergendo tesi (e/o) pronunciamenti che disattendono il principio di indetraibilità oggettiva dell'imposta (fatti salvi casi ivi dettagliati) enunciato all'art. 19-bis1 lettera i) del DPR, privilegiando la destinazione, o l'utilizzo, e non la classificazione catastale. Come dobbiamo leggere questo filone interpretativo nell'attività ordinaria così da non offrire motivi di contestazione.

Risposta:

Come un'apertura. L'Ordinanza n. 15617 del 4 giugno 2024 ha ritenuto detraibile l'IVA assolta per l'acquisto di un immobile accatastato come abitativo A/1 da destinare a studio legale. L'immobile in questione, infatti, a prescindere dalla classificazione catastale attribuitagli (A/1) al momento della conclusione del preliminare di vendita, era destinato, anche in funzione programmatica, ad uso ufficio. Tanto più che in epoca successiva vi fu effettivamente la variazione catastale, il che conferma l'asserita "funzione programmatica" della destinazione dell'immobile ad uso ufficio. Ulteriore conferma nella sentenza n. 23296 del 14 agosto 2025 secondo cui è detraibile l'IVA assolta da uno studio associato notarile per le opere di realizzazione di un'autorimessa e di pavimentazione del piazzale esterno, funzionali all'immobile che veniva adibito a studio notarile, pur essendo classificato catastalmente ad uso abitativo (categoria A diversa da A/10). Ancora, con l'Ordinanza n. 31511 del 3 dicembre 2025 citata, è stato ribadito che l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il medesimo è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa.

5) Codici Ateco e reverse edile: la nuova classificazione in vigore dal 01.04.2025 ha modificato sostanzialmente la collocazione di molte attività soggette all'applicazione del regime ex art 17 , lettera a-ter, come dettagliate nei singoli codici numerici dalla prassi amministrativa. È corretto riadattare informalmente le attività ai nuovi codici ATECO così da mantenere l'omogeneità delle prestazioni nella varianza della descrizione numerica?

Risposta:

C'è una tabella di concordanza tra i nuovi codici ATECO aggiornati nel 2025 a quelli precedenti. Ogni descrizione attività corrispondente a un vecchio codice ATECO ha ora un nuovo codice ATECO di riferimento. Se il nuovo codice ATECO segue una disciplina IVA differente da quello precedente, bisogna adeguarsi alle nuove regole.

6) Cessione immobili categoria "F": scorrendo le istruzioni dell'ADE ed alcune Pronunce, si ha l'impressione che nel caso di cessione degli immobili accatastati in categoria "F" la tassazione indiretta da applicarsi non sia chiarita in maniera completa evidenziando anche differenziali interpretativi fra le aliquote e modalità applicative rilevabile dal confronto Giurisprudenza / Prassi. Può riassumerci brevemente il trattamento corretto cui sottoporre gli immobili censiti F/1,F/3 ed F/4

Risposta:

Queste le regole secondo la prassi [Circolari n. 12/E del 2007 e n. 18/E del 2013]

- i) se la cessione ha ad oggetto un fabbricato "non ultimato" relativo ad una casa di abitazione per il quale sussistano i requisiti "prima casa", resta ferma l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4%
- ii) se la cessione ha ad oggetto un fabbricato "non ultimato" relativo ad una casa di abitazione per il quale NON sussistano i requisiti "prima casa", si applica l'aliquota agevolata del 10% n. 127-undecies della tabella A, parte III
- iii) se la cessione riguarda immobili strumentali non ancora ultimati, trattandosi di beni ancora nel circuito produttivo, la stessa è esclusa dall'ambito applicativo dell'esenzione e deve essere "normalmente" assoggettata ad IVA, con l'aliquota ordinaria del 22 per cento.

Queste le regole secondo la Cassazione [sentenze n. 23499 del 18 novembre 2016 e nella n. 22138 del 22 settembre 2017] per cessioni di beni strumentali non ultimati

- i) se avvengono nell'ambito del circuito produttivo (i.e. da un'impresa edile ad un'altra impresa edile), sono soggette ad IVA, non ricadendo nell'esenzione e scontano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale
- ii) Idem # soggette ad IVA se sono poste in essere a favore del **consumatore finale** (i.e. da impresa edile a favore di un'altra impresa che utilizza i fabbricati come beni strumentali alla propria attività) – anche in tal caso sono sottoposte ad imposte ipotecaria, catastale (ed eventuale di registro) tutte in misura proporzionale

Questo perché? Perché «qualora si ritenesse che qualsiasi cessione di bene strumentale non ultimato andasse esente da IVA, anche nel caso in cui l'acquirente fosse il consumatore finale, si legittimerebbero operazioni elusive che non si giustificano alla luce di quella che deve intendersi essere la ratio della norma»

7) Mancata annotazione delle fatture e diritto alla detrazione: come leggere, e come far valere, il principio enunciato dalla Suprema Corte (72/2026), per effetto del quale anche in caso di mancata annotazione della fattura nei registri IVA l'imposta è comunque detraibile purché sia dimostrata l'inerenza del costo?

Risposta:

La sentenza si pone nel solco di una lunga serie di giurisprudenza consolidata sul tema. Il principio espresso trova la sua base nella sentenza della Corte di giustizia UE, causa Astone C-332/15, che riguardava proprio l'Italia, depositata il 28 luglio 2016. I Giudici comunitari, riguardo all'omessa registrazione di alcune fatture di acquisto (obbligo formale) hanno dichiarato quanto segue:

«Gli articoli 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale permetta all'amministrazione finanziaria di negare a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA, nel caso in cui sia accertato che tale soggetto ha violato in maniera fraudolenta – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare – la maggior parte degli obblighi formali che esso era tenuto ad assolvere per poter beneficiare del suddetto diritto».

Riepilogando, in presenza di un comportamento "fraudolento" del contribuente la detrazione può essere negata, mentre se il comportamento è "incolpevole" la detrazione è ammessa anche in assenza del requisito formale della registrazione.

8) Si chiede come poter gestire questa quadrangolazione. Primo cedente: Società svizzera con rappresentante fiscale italiano vende beni mobili situati in Italia ad un secondo cedente, società italiana, che vende ad un terzo soggetto stabilito negli USA il quale vende al cliente finale società francese.

Risposta:

Dipende chi fa il trasporto. Se il trasporto lo fa la società svizzera con RF italiano, la fattura da tale soggetto Svizzero (via Rappresentante Fiscale IT) alla seconda società Italiana può seguire il regime di non imponibilità ai sensi dell'Art. 58 del D.L. 331/93. La seconda impresa italiana emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'Art. 41 del D.L. 331/93 al soggetto USA che dovrà aprire Piva in Francia per rilevare l'acquisto intracomunitario e per poi, con la stessa Piva francese, emettere la fattura di vendita al cliente finale francese.

9) Si chiede quale assoggettamento IVA deve essere applicato alla cessione di uno stampo nel seguente caso: ITA1 commissiona ad ITA2 uno stampo, ITA2 fa costruire lo stampo in Cina, dove materialmente resta e sarà utilizzato per la produzione di beni che ITA2 importerà e venderà ad ITA1.

Come deve essere emessa la fattura di ITA2 nei confronti di ITA1 per l'acquisto dello stampo?

Risposta:

La cessione dello stampo tra i due soggetti passivi italiani (ITA2 e ITA1) deve essere fatturata come operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale.

10) Si chiede cortesemente di sapere come riconoscere, tramite sistema Vies, se la partita iva italiana di un fornitore estero appartenga al rappresentante fiscale oppure alla stabile organizzazione di detto fornitore. Ad esempio, il campo "nome" restituisce la denominazione dell'intestatario della partita iva italiana (cioè, in caso di rappresentanza fiscale riporterebbe la denominazione del rappresentante, mentre in caso di stabile organizzazione riporterebbe la denominazione del fornitore estero)?

Dal servizio Vies è possibile verificare solamente se la partita Iva inserita è autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie. Per verificare se il soggetto estero è identificato o ha costituito una stabile organizzazione è necessaria una visura camerale. I soggetti identificati non sono iscritti al registro imprese tenuto dalla camera di commercio, invece i soggetti che operano attraverso una stabile organizzazione si.